

Inabilità, vale il cumulo

DANIELE CIRIOLI

Pensione d' inabilità con cumulo contributivo. Ai fini del raggiungimento del minimo di cinque anni di contributi richiesti per il diritto al nuovo trattamento a favore dei soggetti affetti da malattie dell' amianto, infatti, può farsi ricorso al cumulo di periodi assicurativi. Lo precisa la circolare n. 7/2018 a firma congiunta di Inps e Inail, con placet del ministero del lavoro. Due le domande, da presentare all' Inps in via telematica: una per il diritto, da inviare entro il 31 marzo; l' altra per l' erogazione della pensione. Beneficiari e requisiti. La nuova pensione d' inabilità, prevista dalla legge n. 232/2016 (art. 1, comma 250), è stata disciplinata dal dm 31 maggio 2017. Beneficiari, spiega la circolare, sono i lavoratori iscritti all' Inps in possesso di due requisiti: a) cinque anni di contributi nell' intera vita lavorativa; b) riconoscimento da parte dell' Inail o altra p.a. di una delle patologie rilevanti (si veda tabella). Da notare che non è richiesta, invece, l' assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (requisito previsto, in generale, per ogni trattamento di inabilità). Ai fini del raggiungimento del primo requisito, precisa la circolare, può farsi ricorso al nuovo cumulo dei periodi assicurativi. Riguardo al requisito sanitario, la patologia deve risultare riconosciuta di origine professionale ovvero causa di servizio.



La seconda domanda, da presentare all' Inps in via telematica, è quella per l' erogazione della pensione. Beneficiari e requisiti. La nuova pensione d' inabilità, prevista dalla legge n. 232/2016 (art. 1, comma 250), è stata disciplinata dal dm 31 maggio 2017. Beneficiari, spiega la circolare, sono i lavoratori iscritti all' Inps in possesso di due requisiti: a) cinque anni di contributi nell' intera vita lavorativa; b) riconoscimento da parte dell' Inail o altra p.a. di una delle patologie rilevanti (si veda tabella). Da notare che non è richiesta, invece, l' assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (requisito previsto, in generale, per ogni trattamento di inabilità). Ai fini del raggiungimento del primo requisito, precisa la circolare, può farsi ricorso al nuovo cumulo dei periodi assicurativi. Riguardo al requisito sanitario, la patologia deve risultare riconosciuta di origine professionale ovvero causa di servizio.

anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione d' inabilità. Gli esiti possibili sono: a) riconoscimento del diritto alla pensione, con indicazione della prima decorrenza utile, se a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la copertura finanziaria in esito al monitoraggio; b) riconoscimento del diritto alla pensione, con differimento della decorrenza in ragione di un' insufficiente copertura finanziaria; c) rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti. Avverso le decisioni dell' Inps, gli interessati possono richiedere un riesame alla sede che le ha emanate entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento. Incompatibilità e incumulabilità. La pensione d' inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro, dipendente o autonomo; ed è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall' Inail per lo stesso evento invalidante; nonché con altri eventuali benefici pensionistici.